



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PNRR Next Generation EU
M 2 C 4 investimento 2.2.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BERZO SAN FERMO (Prov. di Bergamo)

Rep. n. 266

CONTRATTO D'APPALTO per l'esecuzione dei lavori di

**L. N. 160/2019, ART. 1, COMMA 29, CONFLUITI NEL PNRR
NELLA MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA
DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA;
INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA,
LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA
ENERGETICA DEI COMUNI. "RISTRUTTURAZIONE
ENERGETICA DEL MUNICIPIO – TRASFORMAZIONE IN
NEARLY ZERO ENERGY BUILDING (NZEB) – LOTTO D".**

CUP B24J22001070006 – CIG A009C979A7

**OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT
GENERATION EU (MISURA M2 C 4 TUTELA DEL
TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA 2.2 –
INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI
COMUNI**

L'anno duemila ventitré, il giorno 14 (quattordici) del mese di novembre ,
nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, Dr.
Pantò Nunzio, Segretario del Comune di Berzo San Fermo, autorizzato a

rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa in cui

il Comune stesso è parte, sono comparsi i signori:

a)- TRAPLETTI LUCIANO, Sindaco pro-tempore del Comune di

Berzo San Fermo, nato a Trescore Balneario (BG) l'11.01.1973,

domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, in rappresentanza del

Comune medesimo (cod.fisc. e P.IVA 00566590162), di seguito nel

presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

b)- CAMBIANICA MAURO , nato a Trescore Balneario (BG) il

03.08.1968, residente in ENTRATICO Via Marconi 6/A,

in qualità di legale rappresentante IMPRESA R.C.T. EDILE S.R.L.

con sede legale in Via Papa Giovanni XXIII 10 - 24060

BERZO SAN FERMO (BG) - C.F. e P.IVA 03243300161 che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario

comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di

legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

RICHIAMATE

la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 01.09.2023 di approvazione del progetto esecutivo "L. n. 160/2019, art. 1, comma 29, confluiti nel PNRR nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Ristrutturazione energetica del Municipio – trasformazione in Nearly Zero Energy Building (nZEB) – lotto D". CUP B24J22001070006

la determinazione n. 60 del 21.02.2023 ad oggetto Accertamento entrata contributo statale finanziaria 2020 – contributi investimenti ai Comuni italiani – art. 1, comma 29, Legge 27 dicembre 2019 n. 160. PNRR M2C4 2.2;

la determinazione a contrarre n. 196 del 04.09.2023 con la quale si attivava richiesta d’offerta per l’affidamento lavori di “Ristrutturazione energetica del Municipio – trasformazione in nearly Zero Energy Building (nZEB) – lotto D”, ai sensi dell’art. 36, comma 2), lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, attraverso procedura RDO tramite la piattaforma telematica denominata “SINTEL” di Regione Lombardia, all’Impresa Ditta R.C.T. edile srl di Berzo San Fermo CF PI 03243300161;

la determinazione di affidamento n. 197 del 07.09.2023 relativa all’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione energetica del Municipio – trasformazione in nearly Zero Energy Building (nZEB) – lotto D”, ai sensi dell’art. 36, comma 2), lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, all’Impresa Ditta R.C.T. edile srl di Berzo San Fermo CF PI 03243300161;

l’avvio anticipato con urgenza dei lavori effettuato in data 14.09.2023;

PRECISATO

altresì che il quadro economico dell’opera è finanziata per € 50.000,00 con contributo contributi investimenti ai Comuni italiani – art. 1, comma 29, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, contributi confluiti nel PNRR M2C4 2.2

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Condizioni generale del contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni del progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Rispetto delle Norme DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM)

Considerato che i lavori sono finanziati con fondi inseriti nel PNRR (misura M2 C4 investimento 2.2) nei documenti progettuali sono riportate le condizioni minime che l'appaltatore deve applicare ai fini del rispetto del DNSH così come disposte dalla relativa guida operativa.

Articolo 4. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro € 39.608,58 (diconsi Euro Trenta novemila sei cento otto e 58), di cui:

Lavori	38.148,24 €
Oneri per la sicurezza	1.460,34 €
Totale importo lavori	39.608,58 €

Oltre iva al 10% per un totale di € 43.569,44 (Iva compresa);

Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale indicata nelle premesse.

2. Se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente, deve conferire

mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Stante l'urgenza, ai sensi 17 commi 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori sono stati consegnati e avviati in data 14.09.2023.
2. Dal cronoprogramma del progetto approvato i lavori sono previsti in 10 settimane.

Articolo 7. Penale per i ritardi.

1. Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto

gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali

2. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

3. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

4. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte.

2. La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo

strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che

possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, ecc.;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore

dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26.

Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento.

Articolo 13. Pagamenti.

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore si assume

l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 3 della
legge 13/08/2010 n° 136. L'appaltatore indica quali conti correnti
dedicati ai sensi della legge 136/2010 il conto n°:

cc/n. 100000006324

intestato a

R.C.T edile srl
ABI 03069
CAB 53633

IBAN IT 21 M 03069 53633 100000006324

Di indicare nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
TEBALDI ELIANA	TRESCORE BALNEARIO (BG) il 14.01.1971	TBLLNE71A56L388I
TERZI CLAUDIO	TRESCORE BALNEARIO (BG) il 08.09.1965	TRZCLD65P08A815I
RIBOLI PIERANGELO	TRESCORE BALNEARIO (BG) il 30.08.1985	RBLPNG85M30L388P
CAMBIANICA MAURO	TRESCORE BALNEARIO (BG) il 03.08.1968	CMBMRA68M03L388A

L'appaltatore si impegna ad inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n° 136. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 in ordine alle modalità di autorizzazione al subappalto, l'impresa appaltatrice si impegna altresì a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti sottoscritti con il subappaltatore ed i subcontraenti dalla filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto.

8. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 comma 5 della legge

136/10 i codici di riferimento sono i seguenti:

CUP B24J22001070006
CIG A009C979A7

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 15. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. Per come previsto dall'articolo 116 del d.lgs. n. 36/2023 è rilasciato un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emessa dal direttore dei lavori ed è confermato dal Responsabile del Procedimento non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni

dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, per fallimento ed irrogazione sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'appalto;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17. Controversie.

Si applica quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 18. Oneri diversi.

1. La ditta appaltatrice si obbliga:
 - a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
 - a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19 . Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura per come previsto dal capitolato generale d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli artt. 18, co. 7, della L. 19.3.1990 n. 55 e

dall'art. 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare. Dichiara inoltre di conoscere e rispettare tutte le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante il piano

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

4. Il suddetto piano forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia.

1. Essendo l'appalto di importo inferiore ad € 150.000,00 è stata acquisita dichiarazione in sede di procedere di affidamento circa l'assenza delle cause ostative di cui all'articolo 67 D.lgs. n. 159/2011.

Articolo 21. Subappalto.

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara

anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui al Codice dei Contratti.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria n. G03.071.0000000002 in data 31.10.2023 rilasciata VITTORIA ASSICURAZIONI calcolata nell'importo del 10% sull'importo dei lavori . Oltre a deposito tramite bonifico bancario presso la tesoreria comunale per € 146,83 calcolata nell'importo del 10% sull'importo degli oneri della sicurezza

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 23. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione, con polizza n.

G03.036.0000900299 rilasciata il 12.09.2023 dalla Società VITTORIA ASSICURAZIONE di Euro 39.608,58;

a) per responsabilità civile terzi per un massimale di Euro 500.000,00.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;
- il progetto, con gli elaborati grafici e tutti i suoi allegati;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- il piano operativo di sicurezza previsto dal presente contratto;
- il cronoprogramma.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Sono espressamente richiamate le norme legislative e regolamentari

vigenti in materia e in particolare il D.lgs. n. 36/2023, il D.P.R.

05.10.2010 n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M.

19/04/2000 n. 145.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/86, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Comunale, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo, tramite personale informatico di mia fiducia, degli strumenti informatici su numero ventuno facciate, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. s), del D.lgs. n. 82/2005, del Codice di

Amministrazione Digitale (CAD).

L'IMPRESA R.C.T. EDILE S.R.L. con sede legale in Via VIA PAPA
GIOVANNI XXIII 10 - 24060 BERZO SAN FERMO (BG) - C.F. e P.IVA
03243300161– Il Legale Rappresentante –Mauro Cambianica

IL RAPPRESENTANTE DELLA STAZIONE APPALTANTE – Il Sindaco

- Luciano Trapletti

IL SEGRETARIO COMUNALE – Pantò Dr. Nunzio